

# VERBALE DI ACCORDO

Addì, 18 luglio 2018, in Roma

tra

l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE-LAVORO E SERVIZI e  
AGCI Produzione e Lavoro

e

la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle  
imprese edili ed affini e delle Cooperative.

I	PROTOCOLLO PER IL RILANCIO DEL SETTORE Allegato 1
II	PROTOCOLLO ENTI BILATERALI Allegato 2
III	FONDO PREPENSIONAMENTI Allegato 3
IV	FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE Allegato 4
V	RLST Allegato 5
VI	LAVORATORI AUTONOMI Allegato 6
VII	F24 Allegato 7
VIII	COMMISSIONI BILATERALI Allegato 8

## FONDO PREPENSIONAMENTI

L'art. 108, paragrafo 6 Lavori usuranti – Lavori pesanti, con il quale la contrattazione collettiva dell'edilizia ha previsto un contributo, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai, è così sostituito.

A decorrere dal 1° ottobre 2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti, che forma parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da un'apposita Commissione paritetica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.